

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 1491)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 13^a Commissione permanente (Lavoro, assistenza e previdenza sociale, cooperazione) della Camera dei deputati nella seduta del 23 marzo 1961

(V. Stampato n. 2888)

presentato dal Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale

(SULLO)

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 23 MARZO 1961

**Conferimento di n. 600 «Stelle al merito del lavoro»
in occasione della celebrazione del Centenario dell'Unità Nazionale**

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

In aggiunta alle decorazioni della Stella al merito del lavoro, da conferirsi annualmente nel numero previsto dall'articolo 5, 1° comma, della legge 18 dicembre 1952, n. 2389, per l'anno 1961 saranno conferite n. 600 altre decorazioni.

Le decorazioni straordinarie di cui al precedente comma possono essere concesse anche ai lavoratori subordinati d'ambo i sessi, dipendenti da imprese esercitate dallo Stato o da Enti pubblici, per i quali ricorrano le

condizioni previste dall'articolo 1 della citata legge.

Art. 2.

In deroga all'articolo 5, 2° comma, della legge 18 dicembre 1952, n. 2389, per l'anno 1961 le decorazioni ordinarie e straordinarie sono conferite nel giorno dell'apertura in Torino delle celebrazioni nazionali del primo centenario dell'Unità d'Italia.

Art. 3.

Salvo quanto stabilito dalla presente legge, sono applicate alla concessione delle decorazioni le disposizioni di cui alla legge 18 dicembre 1952, n. 2389.